

COMUNE DI ROZZANO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
I SERVIZI DI**

" IGIENE URBANA "

Approvato con Deliberazione C.C. n. 14 del 15/03/2004
Modificato con Deliberazione C.C. n. 6 del 12/02/2007
Modificato con Deliberazione C.C. n. 14 del 22/03/2010

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	- Oggetto del regolamento	pag. 7
Art. 2	- Ambito di applicazione	pag. 7
Art. 3	- Casi di esclusione	pag. 7
Art. 4	- Principi generali e criteri di comportamento	pag. 8
Art. 5	- Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani	pag. 8
Art. 6	- Associazioni di volontariato	pag. 9

TITOLO II - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 7	- Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	pag. 11
Art. 8	- Criteri qualitativi per l'assimilazione e il conferimento dei rifiuti assimilati al pubblico servizio	pag. 11
Art. 9	- Criteri quantitativi per il conferimento dei rifiuti assimilati al servizio pubblico	pag. 12
Art. 10	- Esclusione da assimilazione	pag. 12

TITOLO III - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 11	- Applicazione	pag. 15
Art. 12	- Smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati	pag. 15
Art. 13	- Conservazione, conferimento e raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati non ingombranti	pag. 15
Art. 13 Bis	- Contenitori, cassonetti ed isole ecologiche	pag. 16
Art. 13 Ter	- Raccolta differenziata	pag. 18
Art. 14	- Rifiuti interni ingombranti	pag. 21
Art. 15	- Divieto di conferimento	pag. 22

Art. 16	- Trasporto rifiuti agli impianti di smaltimento	pag. 23
Art. 17	- Smaltimento	pag. 23

TITOLO IV - NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ESTERNI

Art. 18	- Definizione	pag. 25
Art. 19	- Raccolta, spazzamento e trattamento	pag. 25
	Pulizia Meccanica	pag. 25
	Pulizia Manuale marciapiedi	pag. 25
	Pulizia Manuale aree scuole	pag. 26
	Pulizia aree verdi	pag. 26
	Spazzamento aree adibite a mercati	pag. 27
	Raccolta rifiuti abbandonati	pag. 27
	Raccolta siringhe abbandonate	pag. 28
Art. 20	- Rifiuti cimiteriali	pag. 29
Art. 21	- Cestini porta rifiuti	pag. 30
Art. 22	- Espurgo dei pozzetti stradali	pag. 30

TITOLO V - CONFERIMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CONTENITORI STRADALI ED ECOSTAZIONE

Art. 23	- Oggetto	pag. 32
Art. 24	- Raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati (interni non ingombranti)	pag. 32
Art. 25	- Rifiuti oggetto della raccolta differenziata	pag. 32
Art. 26	- Modalità di conferimento	pag. 33
Art. 27	- Tipologia dei contenitori a servizio della collettività	pag. 33
Art. 28	- Localizzazione dei siti e dei contenitori a servizio della collettività	pag. 34
Art. 29	- Informazione e pubblicizzazione dei servizi	pag. 34
Art. 30	- Rifiuti solidi urbani raccolti in modo differenziato con contenitori stradali e con contenitori ubicati presso le farmacie	pag. 35
	Pile e Batterie	pag. 35

	Farmaci scaduti	pag. 35
Art. 31	- Frequenza della raccolta	pag. 36
Art. 31 Bis	- Gestione dell'Ecostazione per lo stoccaggio provvisorio delle frazioni dei rifiuti urbani ed assimilati	pag. 36
Art. 32	- Rifiuti solidi urbani ed assimilati raccolti in modo differenziato presso l'ecostazione	pag. 38
Art. 33	- Frequenza della raccolta	eliminato
Art. 34	- Rifiuti liquidi raccolti in modo differenziato presso l'Ecostazione	pag. 39
Art. 35	- Frequenza della raccolta	eliminato
Art. 36	- Rifiuti organici compostabili raccolti in modo differenziato presso l'Ecostazione	pag. 39
Art. 37	- Frequenza della raccolta	eliminato
Art. 38	- Rifiuti urbani pericolosi raccolti in modo differenziato presso l'Ecostazione	pag. 40
Art. 39	- Frequenze del conferimento ai centri autorizzati	eliminato
Art. 40	- Detenzione, raccolta, conferimento dei rifiuti urbani pericolosi	pag. 40
Art. 41	- Trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi	pag. 40
Art. 42	- Gestione dell' Ecostazione per lo stoccaggio provvisorio delle frazioni dei rifiuti urbani ed assimilati	eliminato

TITOLO VI - OBBLIGHI DEI PRIVATI

Art. 43	- Divieti	pag. 43
Art. 44	- Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati	pag. 43
Art. 45	- Obblighi dei produttori di rifiuti speciali	pag. 44
Art. 46	- Obblighi dei venditori ambulanti	pag. 44
Art. 47	- Aree occupate da esercizi pubblici	pag. 44
Art. 48	- Aree occupate da spettacoli di tipo saltuario	pag. 45
Art. 49	- Igiene dei passaggi e degli spazi privati	pag. 45
Art. 50	- Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	pag. 46
Art. 51	- Obblighi : Aree di cantiere	pag. 46
Art. 52	- Obblighi diversi	pag. 47
Art. 53	- Sgombero del ghiaccio e della neve: obblighi del pubblico servizio e dei frontisti	pag. 47

Art. 54	- Carico, scarico e trasporto di merci e materiale	pag. 48
Art. 55	- Aree di sosta per campeggio	pag. 48
Art. 56	- Trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti da attività di spurgo	pag. 49

TITOLO VII - VIGILANZA

Art. 57	- Controllo dei servizi di smaltimento	pag. 51
Art. 58	- Vigilanza	pag. 51

TITOLO VIII - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 59	- Sanzioni	pag. 53
---------	------------	---------

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60	- Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	pag. 57
Art. 61	- Danno Ambientale	pag. 57
Art. 62	- Ordinanze contingibili ed urgenti	pag. 57
Art. 63	- Informazioni all'Amministrazione comunale	pag. 57
Art. 64	- Validità ed efficacia	pag. 57
Art. 65	- Gestore del Servizio d'igiene Urbana	pag. 58
Art. 66	- Disposizioni transitorie	pag. 58

Allegato A

Raccolta differenziata (art. 13-ter)

Allegato B

Rifiuti solidi urbani ed assimilati raccolti in modo differenziato presso l'Ecostazione (art. 32)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina :

- a) Le modalità di espletamento del servizio pubblico di ritiro, trasporto, smaltimento e recupero e/o riciclo dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
- b) Le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della raccolta e trasporto.
- c) I divieti e gli obblighi annessi alla produzione dei rifiuti .

Esso viene adottato ai sensi dell'art. 198 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006, nel rispetto e nell'osservanza della normativa, sia statale che regionale, vigente in materia.

Art. 2- AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio viene espletato su tutto il territorio comunale e deve essere esteso ai nuovi insediamenti che avessero a sorgere.

Art. 3- CASI DI ESCLUSIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano :

- ai veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, destinati alla demolizione;
- ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, disciplinati dalla normativa statale e regionale, vigente in materia;
- ai rifiuti radioattivi;
- ai rifiuti derivanti da estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- agli scarichi idrici;
- alle emissioni in atmosfera;
- agli esplosivi;
- alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola in quanto sottoposti a specifica normativa.

Art. 4- PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L'intero ciclo delle attività di conferimento, smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti, nelle varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, da esercitarsi secondo criteri improntati nell'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità, efficacia ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia, ovvero deve essere promosso il miglioramento delle raccolte differenziate;
- devono essere messe in atto tutte le possibili forme operative e di divulgazione dei criteri e della necessità di una raccolta differenziata dei rifiuti atta alla riduzione e al contenimento della produzione degli stessi.

Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

A tale fine, il cittadino – utente deve intendersi coinvolto nell'operazione sia osservando le particolari prescrizioni e divieti dettati dal presente Regolamento e dalle leggi che regolano la materia, sia nel contribuire finanziariamente con l'apposita tariffa ai costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sostenuti dal gestore del servizio d'igiene urbana.

Art. 5 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento così come indicate nel presente Regolamento.

L'utenza è obbligata all'utilizzo del servizio.

L'utenza è tenuta altresì ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'opera degli addetti ai servizi.

Art. 6 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato e le cooperative sociali che operino senza fine di lucro, in accordo col Comune, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo il piano predisposto dal Comune e dal gestore del pubblico del servizio.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti, è rigorosamente vietata.

TITOLO I I

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI
AGLI URBANI

Art.7. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:

- i rifiuti da attività agro-industriali;
- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;

avviene ai sensi dell'art.198, comma 2 lettera g) del D.Lgs.152/06. L'assimilazione viene pertanto stabilita dal Comune per quantità e qualità sulla base dei criteri previsti all'art.195, comma 2 lettera e) del citato Decreto Legislativo. In attesa di tali criteri, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa, i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite successivamente nel presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale, di comune accordo con la Società che gestisce il servizio d'igiene urbana, potrà ridefinire i criteri di assimilazione di seguito specificati.

Art. 8 - CRITERI QUALITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE E IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AL PUBBLICO SERVIZIO

I criteri qualitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente articolo sono i seguenti:

abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, i rifiuti speciali non pericolosi sono qualitativamente assimilati quando siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- imballaggi (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;

- pelle e simil-pelle;
- capelli, peli, piume;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia;
- moquettes, linoleum in fogli, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere:
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, frutta, ortaggi ,ecc.);
- accessori per l'informatica.

Art.9 CRITERI QUANTITATIVI PER CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AL SERVIZIO PUBBLICO

I rifiuti speciali non pericolosi, indicati al precedente art. 8, sono quantitativamente assimilati agli urbani quando la produzione non supera i 16 Kg/mq per anno.

Art. 10 ESCLUSIONE DA ASSIMILAZIONE

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico, senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, si definisce che:

1. vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali che richiedono un servizio di raccolta convenzionale con frequenza superiore a quella giornaliera per tipologia di rifiuto;
2. vengono esclusi dal servizio d'istituto i rifiuti speciali che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il servizio, quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida;
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - prodotti fortemente maleodoranti;
 - prodotti eccessivamente polverulenti.

3. Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizio e comunque eccedenti gli usi domestici che non costituiscono residuo ordinario e quotidiano del processo produttivo, ovvero delle attività commerciali e di servizio, quali ad esempio:
- macchinari e strumenti di lavoro per la produzione o il mantenimento di beni e materiali;
 - macchine e apparecchi di qualunque natura per il controllo del ciclo produttivo (PC, ecc.);
 - automezzi in genere, macchine operatrici e parti di questi;
 - rifiuti provenienti da interventi di ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili;
 - rifiuti provenienti dalla ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti fissi e produttivi;
 - rifiuti provenienti dal completo rifacimento dell'arredo nei fondi commerciali.
4. Sono esclusi dall'assimilazione tutti gli imballaggi che, ai sensi della normativa vigente in materia, non possono essere assimilati agli urbani.

T I T O L O I I I

NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO,
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMEN-
TO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI
URBANI

Art. 11 - APPLICAZIONE

Le norme del presente titolo si applicano a:

1. rifiuti urbani interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni;
2. rifiuti urbani interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere;
3. rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.

Art. 12 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI

I rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani sono smaltiti mediante il servizio pubblico di igiene urbana secondo le modalità previste per i rifiuti interni non ingombranti.

Il produttore di tali rifiuti ha altresì la facoltà di provvedere a propria cura e spese al recupero dei rifiuti a condizione che venga dimostrato l'effettivo riciclo.

Art. 13 - CONSERVAZIONE, CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI NON INGOMBRANTI

In stretta interconnessione e dipendenza con il sistema di smaltimento finale ed in modo da raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia prima, nonché nel rispetto di efficienza, efficacia ed economicità, si individua nella raccolta differenziata la metodologia per svolgere le attività di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

Le frazioni merceologiche di rifiuto interessate alla raccolta differenziata sono specificate nell'art. 13-ter del presente Regolamento.

I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali non pericolosi assimilati agli urbani devono, a cura del produttore, essere conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente ridotti al minimo volume.

Il conferimento dei rifiuti urbani interni è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente mediante:

- 1) contenitori o cassonetti posizionati su apposite aree;
- 2) contenitori interrati.

Il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti avviene in giorni non festivi ed in orari compresi tra le 6.30 e le 14.

Nel caso in cui il ritiro cada in giorno festivo oppure il servizio non sia effettuato, il gestore del servizio d'igiene urbana deve garantire il ritiro nel giorno precedente o successivo, previo accordo con l'Amministrazione Comunale ed avviso alla cittadinanza.

Il conferimento del rifiuto per la raccolta, mediante contenitori e cassonetti posizionati su area pubblica o soggetta all'uso pubblico, deve avvenire soltanto dopo ore 20.00 del giorno precedente quello della raccolta.

E' fatto divieto di depositare i rifiuti all'esterno dei contenitori e cassonetti.

I cassonetti ed i contenitori devono essere richiusi dopo l'uso.

Per favorire fin dal conferimento il recupero di materiali, in forma diretta o attraverso successivi trattamenti, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati avviene separando i flussi di rifiuti per frazioni merceologiche.

Sono vietate le canne di caduta dei rifiuti.

Art. 13-bis - CONTENITORI, CASSONETTI ED ISOLE ECOLOGICHE

Contenitori e cassonetti

Nei contenitori e cassonetti, che sono di proprietà degli utenti ed ai quali competono gli interventi periodici di disinfezione e lavaggio in modo tale da assicurarne la costante igienicità, potranno essere depositati esclusivamente rifiuti domestici e gli eventuali rifiuti assimilati.

La manutenzione, il lavaggio e la disinfezione dei cassonetti interrati, se posizionati su spazi pubblici, è a cura della società che gestisce il servizio di igiene urbana.

Contenitori e cassonetti non interrati devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere di materiale metallico o plastico (polietilene ad alta densità), resistente all'uso, con superfici lisce e raccordi interni arrotondati per facilitarne pulizia, lavaggio e disinfezione;
- essere dotati di dispositivi di chiusura tali da impedire l'ingresso di animali;
- essere dotati di attacco per il caricamento automatico, compatibile con i mezzi impiegati per la raccolta dei rifiuti; i cassonetti della capacità di 1100 litri devono essere muniti di idoneo impianto frenante;

- essere conformi, anche relativamente alla loro collocazione, alle disposizioni dell'art. 25 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dell'art. 68 del DPR 16 /12/1992 n. 495.

Negli insediamenti esistenti lo svuotamento dei contenitori e cassonetti avviene a bordo marciapiede e gli stessi devono essere esposti soltanto dopo le ore 20.00 del giorno precedente quello della raccolta.

Contenitori interrati

I contenitori interrati devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere di forma tale da facilitare la posa seriale accostata di più manufatti;
- avere una capacità di conferimento non inferiore a 3000 lt;
- il cassero interrato deve essere in calcestruzzo o materiali analoghi perfettamente isolati dal terreno circostante;
- il contenitore del rifiuto deve essere in materiale robusto e facilmente riciclabile (acciai zincati e inossidabili) e messo in opera prevedendo adeguati sistemi di drenaggio delle acque piovane;
- durante le operazioni di svuotamento, deve entrare in funzione la piattaforma di sicurezza con portata non inferiore a 250 kg;
- le operazioni di svuotamento devono essere possibili mediante l'utilizzo di sistema con dispositivo automatico a fungo F 90;
- il conferimento del rifiuto deve essere possibile solo agli utenti riconosciuti mediante apposito sistema elettronico, qualora il contenitore sia posizionato su aree accessibili da spazi pubblici;
- non possono essere posizionati ad una distanza maggiore di mt. 4,50 misurata dall'aggancio del contenitore all'asse del mezzo che effettua le operazioni di scarico posto lungo il ciglio stradale.
- devono essere conformi, anche relativamente alla loro collocazione, alle eventuali disposizioni previste dalle norme sulla circolazione stradale e sull'uso delle strade.

Isole ecologiche

Gli insediamenti esistenti dovranno gradualmente prevedere, ove tecnicamente e logisticamente possibile, le apposite piazzole su area privata per il deposito dei cassonetti e contenitori, accessibili al gestore del servizio di igiene urbana.

Tali aree dovranno essere opportunamente mimetizzate al fine di garantire il rispetto del decoro pubblico.

Nei nuovi insediamenti è fatto obbligo di raccolta a mezzo contenitori o cassonetti che dovranno obbligatoriamente essere posizionati su piazzola ecologica costruita su area privata, pavimentata, munita di apertura verso il

marciapiede o altro spazio pubblico facilmente accessibile dal gestore del servizio di igiene urbana, durante il giorno della raccolta. Tali aree dovranno essere opportunamente mimetizzate al fine di garantire il rispetto del decoro pubblico.

Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare le operazioni di spostamento dei contenitori o cassonetti dall'area ecologica privata e al loro riposizionamento dopo lo svuotamento.

I nuovi insediamenti realizzati mediante Permesso di Costruire o Dichiarazione di Inizio Attività potranno prevedere l'utilizzo di contenitori interrati posizionati su area privata previa verifica del gestore del servizio di igiene urbana in merito alla capacità di conferimento e alle modalità di attuazione .

I nuovi insediamenti, previsti nell'ambito di piani attuativi o strumenti di programmazione negoziata, dovranno preventivamente verificare con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti la modalità di attuazione del servizio al fine di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e economicità del servizio stesso.

E' possibile la realizzazione di isole ecologiche su aree pubbliche, solo mediante l'utilizzo di cassonetti interrati, nei seguenti casi:

- a) in relazione al contesto interessato, al fine di promuovere una generale riqualificazione urbana; oppure
- b) sia tecnicamente e logisticamente problematico individuare su area privata le apposite piazzole per il deposito dei cassonetti.

In entrambi i casi il Comune, acquisito il parere del gestore del servizio di igiene urbana in merito all'efficienza e convenienza del servizio, dovrà preventivamente valutare se tecnicamente possibile il posizionamento di cassonetti interrati, in relazione alle reti impiantistiche esistenti e alle caratteristiche del sistema della sosta e della circolazione veicolare e pedonale interessati.

La realizzazione di isole ecologiche su aree pubbliche è vincolata alla preventiva stipulazione di convenzione finalizzata a stabilire la capacità di conferimento, le modalità di attuazione e il contributo dovuto per la realizzazione e gestione (manutenzione e pulizia) dei manufatti.

Art. 13-ter - RACCOLTA DIFFERENZIATA

Le frazioni merceologiche di rifiuto interessate alla raccolta differenziata sono di seguito specificate:

1. FRAZIONE SECCA DEL RIFIUTO SOLIDO URBANO E DEL RIFIUTO SOLIDO URBANO ASSIMILATO

La frazione secca del rifiuto è costituita da rifiuti non umidi e non riconducibili ad alcuna delle altre frazioni raccolte separatamente.

Nell'allegato "A" al presente Regolamento sono indicate alcune tipologie di frazione secca del rifiuto, a titolo esemplificativo.

Nel medesimo allegato è indicata altresì la disciplina sul dimensionamento dei contenitori e cassonetti.

La frazione secca del rifiuto deve essere introdotta in appositi contenitori o cassonetti di colore grigio dotati, quando previsto, di aggancio compatibile con i mezzi impiegati per la raccolta.

Le immondizie domestiche e, in genere, gli ordinari rifiuti dei fabbricati raccolti all'interno delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici devono essere, a cura degli abitanti inseriti negli appositi cassonetti o contenitori alcuna dispersione.

Il servizio di raccolta del rifiuto avviene, di norma, con frequenza bisettimanale.

2. FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO SOLIDO URBANO E DEL RIFIUTO SOLIDO URBANO ASSIMILATO (umido)

La frazione organica del rifiuto è costituita da scarti alimentari e da scarti vegetali di piccole dimensioni.

Nell'allegato "A" al presente Regolamento sono indicate alcune tipologie di frazione organica del rifiuto, a titolo esemplificativo.

Nel medesimo allegato è indicata altresì la disciplina sul dimensionamento dei contenitori e cassonetti.

E' vietato conservare all'interno delle abitazioni, anche se in adatto contenitore, la frazione organica del rifiuto per un periodo superiore alle 24 ore.

Il rifiuto, una volta inserito nei sacchetti di materiale biodegradabile o di carta, deve essere conferito negli appositi contenitori di colore marrone dotati, quando previsto, di aggancio compatibile con i mezzi impiegati per la raccolta.

Il servizio di raccolta del rifiuto avviene, di norma, con frequenza bisettimanale.

3. CARTA E CARTONE

La carta e il cartone devono essere introdotti in appositi contenitori o cassonetti di colore bianco dotati, quando previsto, di aggancio compatibile con i mezzi impiegati per la raccolta.

Il conferimento del materiale nei contenitori o cassonetti deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- a) la carta e i cartoni non devono essere unti o sporchi;
- b) gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurne al minimo il volume;
- c) è vietato il conferimento di cartoni/contenitori per bevande, carta carbone, carta stagnola e carta vetrata;
- d) è vietato depositare all'esterno di contenitori e cassonetti cartoni ingombranti.

Nell'allegato "A" al presente Regolamento è indicata la disciplina sul dimensionamento dei contenitori e cassonetti.

Il servizio di raccolta del rifiuto avviene con frequenza settimanale.

4. VETRO

Il vetro deve essere introdotto in appositi contenitori di colore verde dotati, quando previsto, di aggancio compatibile con i mezzi impiegati per la raccolta.

Il conferimento del materiale nei contenitori o cassonetti deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- a) il vetro deve essere sufficientemente pulito e privo di tappi di plastica, di metallo e di sughero, e, nei limiti del possibile, privo di carta da etichettatura;
- b) i contenitori in vetro non devono contenere liquidi di alcun genere;
- c) è vietato il conferimento di materiali ceramici;
- d) è vietata l'introduzione di lampadine o tubi al neon, specchi;
- e) è vietato depositare all'esterno di contenitori e cassonetti materiale vetroso ingombrante.

Nell'allegato "A" al presente Regolamento è indicata la disciplina sul dimensionamento dei contenitori e cassonetti.

Il servizio di raccolta del rifiuto avviene con frequenza settimanale.

5. PLASTICA, ACCIAIO, ALLUMINIO E CARTONI PER BEVANDE (MULTIMATERIALE)

La frazione multimateriale del rifiuto è costituita da imballaggi in plastica, in acciaio ed in alluminio, nonché da cartoni per bevande.

Nell'allegato "A" al presente Regolamento sono indicate alcune tipologie di frazione multimateriale del rifiuto, a titolo esemplificativo.

Nel medesimo allegato è indicata altresì la disciplina sul dimensionamento dei contenitori e cassonetti.

La frazione multimateriale deve essere introdotta in appositi contenitori o cassonetti di colore giallo dotati, quando previsto, di aggancio compatibile con i mezzi impiegati per la raccolta.

Il conferimento del materiale nei contenitori o cassonetti deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- tutti gli imballaggi devono essere, nei limiti del possibile, puliti e schiacciati al fine di ridurre al minimo il volume;
- bottiglie, imballaggi e contenitori non devono contenere liquidi di alcun genere.

Il servizio di raccolta del rifiuto avviene con frequenza settimanale.

Art. 14 - RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

Il conferimento dei rifiuti ingombranti può avvenire in due modi:

- 1) mediante il trasporto, a cura degli utenti, presso il centro raccolta rifiuti, appositamente attrezzato con idonei containers, denominato Ecostazione.
- 2) mediante la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti; il servizio avviene con prenotazione obbligatoria tramite apposito numero verde.

I rifiuti ingombranti che possono essere conferiti al servizio di raccolta domiciliare sono i seguenti:

- Materassi, divani e poltrone
- Mobili ed arredamento voluminosi smontati
- Porte ed infissi
- Apparecchi sanitari (lavabi, ecc.) con l'esclusione del materiale inerte (es. piastrelle)
- Imballaggi di grandi dimensioni
- Beni durevoli/ rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ingombranti (frigoriferi, cucine, televisori, apparecchiature informatiche, ecc.) la cui quantità massima non deve superare un pezzo della stessa tipologia a prenotazione

I cittadini che prenotano il servizio dovranno comunicare gli estremi identificativi e dovranno provvedere, per conto proprio, all'ammasso dei rifiuti

nelle ore indicate dal gestore del servizio nell'immediata adiacenza del luogo ove di norma vengono raccolti i rifiuti solidi urbani.

Sui rifiuti ingombranti depositati, dovrà essere incollato un foglio indicante che tale materiale è soggetto a raccolta domiciliare.

L'utente è tenuto a disporre i rifiuti in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

E' in particolare vietato collocare i rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate per il trasporto pubblico.

Sono esclusi dal suddetto servizio i rifiuti provenienti da sgomberi di interi appartamenti.

Al fine di razionalizzare su tutto il territorio comunale il predetto servizio, il numero dei pezzi del materiale ingombrante da conferire verrà definito, al momento della prenotazione, dal gestore del servizio d'igiene urbana.

Per cittadini portatori di handicap e/o che vivono in stato d'indigenza, ricompresi in apposito elenco depositato presso gli uffici preposti del Comune, il ritiro dei rifiuti ingombranti può essere effettuato presso le loro abitazioni.

Art. 15 DIVIETO DI CONFERIMENTO

E' vietato conferire negli appositi contenitori per la raccolta della plastica, vetro, carta, frazione secca -umida del rifiuto solido urbano quanto segue:

- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non pericolosi non assimilati (fra cui gli ospedalieri, le parti di veicoli, ecc.);
- rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni di servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti);
- sostanze liquide;
- materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- rifiuti di imballaggi terziari;
- rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc.)
- i rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato.

E' vietato introdurre rifiuti di imballaggi primari e secondari, per i quali è stato attivato apposito servizio di raccolta differenziata, nei contenitori del secco ed umido. Tali rifiuti dovranno essere introdotti negli appositi contenitori.

E' vietato ribaltare, spostare o danneggiare i cassonetti.

E' altresì vietato eseguire scritte sui cassonetti o cestini porta rifiuti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune e dal gestore del Servizio di igiene urbana.

Art. 16 - TRASPORTO RIFIUTI AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con l'impiego di idonei automezzi, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, evitando la dispersione di rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste o di percolato.

La sosta dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti deve essere limitata al tempo strettamente necessario per le operazioni di raccolta e riempimento.

L'area interessata alla sosta per il trasbordo dei rifiuti deve essere il più possibile lontana dalle abitazioni e al termine delle operazioni deve essere ripulita da eventuali fuoriuscite di materiali e percolati.

Art. 17 - SMALTIMENTO

Lo smaltimento/trattamento/recupero dei rifiuti deve essere effettuato in modo tale da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, e nel rispetto della normativa vigente.

I rifiuti urbani e assimilati dovranno essere conferiti obbligatoriamente agli impianti di smaltimento, trattamento e riutilizzo, individuati dagli Enti preposti.

Qualora, nel corso della gestione del servizio d'igiene urbana, venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi sullo smaltimento delle singole frazioni di rifiuto urbano, il gestore del Servizio, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, dovrà ottemperare alle suddette disposizioni.

TITOLO IV

NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI
RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 18 - DEFINIZIONE

Per i rifiuti urbani esterni s'intendono i rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua superficiali.

Art. 19 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni vengono effettuati mediante il Gestore del Servizio di igiene urbana. La gestione dei servizi sotto indicati, comprese le frequenze delle prestazioni dei singoli servizi, avviene secondo quanto stabilito nel contratto di servizio per la gestione dell'igiene urbana, al quale sono allegati gli elenchi delle aree pubbliche soggette a pulizia meccanica e manuale.

Nel caso di utilizzo del "soffiatore" meccanico, dovranno essere adottate le opportune cautele per evitare molestia alle persone.

Tali servizi sono costituiti da:

A. PULIZIA MECCANICA DELLE STRADE, PIAZZE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO, DEI VIALI INTERNI AI PARCHI E DEI PARCHEGGI PUBBLICI O PRIVATI AD USO PUBBLICO

Il servizio consiste nello spazzamento meccanico delle strade, delle piazze e dei parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico.

Gli orari e il giorno in cui verrà effettuato il servizio dovrà essere riportato nella segnaletica verticale presente sul territorio comunale.

Nelle zone in cui viene effettuato lo spazzamento meccanico, l'operatore ecologico dovrà, manualmente, fare in modo che i rifiuti, difficilmente raggiungibili col mezzo meccanico, vengano aspirati dalle spazzole.

B. PULIZIA MANUALE DEI MARCIAPIEDI E DELLE PIAZZE

Il Servizio consiste in:

B1) Spazzamento manuale delle strade, delle piazze e dei viali interni ai giardini pubblici o privati soggetti ad uso pubblico.

B2) Spazzamento manuale e diserbo dei marciapiedi.

Il diserbo dei marciapiedi deve essere eseguito appena riscontrata la presenza di erbe infestanti;

La pulizia e la manutenzione del verde delle aiuole poste a bordo dei marciapiedi devono essere eseguite di volta in volta con le frequenze previste per la pulizia manuale della zona.

B3) Svuotamento settimanale dei cestini porta-rifiuti collocati lungo le vie e piazze pubbliche e private soggette ad uso pubblico;

B4) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i cestini e porta cestini presenti sul territorio comunale;

B5) Pulizia periodica esterna delle caditoie di raccolta, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche;

B6) Pulizia, su chiamata della Polizia Municipale o degli uffici comunali preposti, della carreggiata e sue pertinenze a seguito di incidenti stradali o perdite di carico da parte di veicoli ed altri casi simili.

C. PULIZIA MANUALE DELLE AREE SCOPERTE INTERNE AI PLESSI SCOLASTICI

Il servizio consiste in:

- Pulizia manuale delle aree scoperte interne ai plessi scolastici (piazze e vialetti);
- Raccolta, con apposita attrezzatura, dei vari rifiuti sparsi sulle aree verdi (carta, lattine, sacchetti, ecc.);
- Svuotamento dei cestini.

Tale servizio viene svolto con frequenza settimanale

Nei mesi estivi, oltre agli interventi previsti dovranno essere effettuate, con frequenza giornaliera, le pulizie dei giardini interni ai plessi scolastici dove di norma si svolgono i campi solari.

D. PULIZIA DI AREE VERDI

Il servizio consiste in:

- a) pulizia manuale delle aree verdi, ivi comprese quelle adibite a spartitraffico, nonché dei parchi e dei giardini pubblici;
- b) pulizia meccanica dei viali interni ai parchi.
- c) pulizia manuale delle aree a verde riservate ai cani.

- d) disinfezione e disinfestazione delle aree a verde riservate ai cani.

I servizi indicati ai punti a), b) devono essere effettuati con frequenza settimanale.

Il servizio indicato al punto c) deve avvenire con una frequenza di almeno due volte al mese, mentre il servizio indicato al punto d) viene concordato con l'Ente gestore del servizio di igiene urbana.

Nel caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, di nevicate, ed in genere in condizioni che non consentano l'espletamento del servizio, il gestore del servizio deve impiegare il personale a svolgere le seguenti mansioni:

- nel caso di pioggia: nella pulizia esterna delle caditoie di raccolta, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- in caso di nevicate: allo sgombero della neve in corrispondenza delle fermate degli autobus e degli ingressi agli edifici pubblici;
- in autunno ed in alcuni periodi invernali: a sostegno della squadra adibita alla pulizia meccanica delle strade ed alla pulizia manuale dei marciapiedi.

E. SPAZZAMENTO MECCANICO E MANUALE DELLE AREE ADIBITE AD ATTIVITÀ MERCATALI

Il servizio consiste nello spazzamento meccanico e manuale delle aree adibite ad attività mercatali.

Il servizio verrà espletato al termine dell'attività di vendita.

Per consentire un efficiente espletamento del servizio, occorre che durante le operazioni di pulizia siano vietati sia la sosta che il transito a tutti gli autoveicoli.

Il gestore del servizio d'igiene urbana deve organizzare il sistema di raccolta dei rifiuti mercatali mediante l'inserimento di meccanismi che consentano la raccolta delle frazioni: a) secca; b) organica (umido); c) carta e cartone; d) cassette di legno.

F. RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI

Il servizio è costituito da:

- raccolta giornaliera dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua;
- raccolta dei rifiuti abbandonati a fianco dei cassonetti/cestini e contenitori per pile a servizio della collettività;
- trasporto e smaltimento di detti rifiuti.

La raccolta è effettuata in modo differenziato, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- eventuali rifiuti pericolosi dovranno essere raccolti separatamente, trasportati e smaltiti secondo le norme vigenti in materia;
- ove venissero rinvenuti, isolati o ammassati con altri rifiuti, rifiuti non identificabili, il gestore del servizio di igiene urbana deve far effettuare prelievi ed avviare i relativi campioni in laboratori di analisi specializzati al fine

di accertarne la tipologia, per poi avviarli allo smaltimento adeguato. Durante il tempo necessario per gli accertamenti, i rifiuti dovranno comunque essere raccolti e messi in sicurezza a cura della società. L'Amministrazione Comunale dovrà essere informata su tutte le fasi: dal ritrovamento allo smaltimento finale.

- il servizio di raccolta dei rifiuti giacenti sulle rive dei corsi d'acqua, e dove generalmente si verificano scarichi abusivi, deve avvenire con frequenza settimanale.
- il servizio di ricognizione e raccolta dei rifiuti abbandonati a fianco dei cestini/contenitori per pile/cassonetti a servizio della collettività, la relativa pulizia dell'area interessata, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private ad uso pubblico deve avvenire con frequenza giornaliera.

G. RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI SIRINGHE ED AGHI ABBANDONATI

Il servizio consiste nella raccolta, nel trasporto e nello smaltimento di siringhe ed aghi abbandonati su tutto il territorio comunale ed in particolare all'interno delle aree verdi delle scuole.

La raccolta delle siringhe e degli aghi deve avvenire contestualmente alle operazioni di pulizia manuale e meccanica del suolo pubblico, e deve essere svolta con frequenza giornaliera nelle scuole.

Il gestore del servizio farà apporre, su apposito modulo predisposto, la firma di un incaricato dalla scuola, che attesti l'avvenuta raccolta delle siringhe eventualmente presenti. Il modulo con tutte le firme dovrà essere consegnato giornalmente alla sede del gestore del servizio e lasciato visionare a chiunque ne facesse richiesta.

Ove venisse riscontrata presenza di sangue, questo dovrà essere rimosso con lavaggio e disinfezione.

Il servizio viene svolto anche in aree pubbliche e private, su segnalazione dei cittadini, del Comune o delle Forze dell'Ordine.

Per consentire le segnalazioni la società affidataria deve mettere a disposizione un numero telefonico, le segnalazioni dovranno essere evase in giornata

Per l'ammasso temporaneo delle siringhe raccolte, il gestore del servizio posizionerà presso l'Ecostazione un idoneo contenitore a tenuta stagna, ermeticamente chiuso, ovvero accessibile solo agli incaricati allo svuotamento. Tali siringhe verranno successivamente smaltite presso gli impianti di incenerimento autorizzati.

Nel caso di terapie domiciliari che richiedono l'impiego di siringhe, queste dovranno essere conferite dagli utilizzatori o loro delegati presso l'ecostazione.

Art. 20 - RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti cimiteriali comprendono:

- Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi di plessi cimiteriali (es. fiori, corone, ecc.);
- Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 2 lettera e) del DPR. 254/03);
- Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali (art. 2 lettera f) del DPR 254/03).

1) Ritiro, Trasporto e Smaltimento di rifiuti cimiteriali (es. fiori, corone, ecc.)

Il servizio è costituito dal ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali quali fiori, corone, lumini, arbusti, ecc., prodotti all'interno dei cimiteri.

Per il conferimento dovranno essere impiegati cassonetti da lt. 1.100.

Il ritiro avviene con frequenza bisettimanale.

Il gestore del servizio deve provvedere alla manutenzione dei cassonetti e alla loro sostituzione.

2) Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Cimiteriali provenienti da Esumazioni ed Estumulazione

Il servizio è costituito da raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed estumulazione indicati nel D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254 Art. 2 lettera e) (es.: legno, stoffa e imbottitura interno destinati all'incenerimento, zinco, piombo).

Tale servizio deve essere svolto in modo separato dagli altri rifiuti urbani e deve avvenire nel rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti in materia di Polizia Mortuaria.

Il suddetto servizio comprende:

- 1) Fornitura di contenitori monouso per rifiuti cimiteriali;
- 2) Mano d'opera per esumazione/estumulazione
- 3) Fornitura di macchina trituratrice;
- 4) Frantumazione dei rifiuti, imballo nei contenitori e disinfezione secondo la normativa vigente in materia.
- 5) Raccolta e trasporto e smaltimento dei suddetti rifiuti secondo la normativa vigente in materia.

La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici costituiti da zinco e piombo.

3) Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

I materiali lapidei, inerti provenienti da edilizia cimiteriale, terre di scavo e similari, possono essere riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per inerti.

Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Art. 21 - CESTINI PORTARIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il gestore del servizio deve procedere al posizionamento, alla sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei cestini portarifiuti, secondo quanto indicato nel contratto di servizio per la gestione dell'igiene urbana.

E' fatto divieto conferire rifiuti che si producono all'interno di fabbricati o di aree di pertinenza privata in tali contenitori portarifiuti.

Art. 22 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

Il gestore del servizio d'igiene urbana deve effettuare annualmente il servizio di spurgo e pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali, al fine di mantenere sgombri e puliti i manufatti di raccolta delle acque meteoriche ed assicurare il regolare deflusso.

Il servizio consiste :

- spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali esistenti sul territorio comunale (circa 4.000);
- trasporto e smaltimento del rifiuto prodotto agli impianti di smaltimento;
- raccolta e trasporto del materiale inerte grossolano derivante dallo spurgo.

Nel corso delle operazioni di spurgo, il materiale inerte grossolano prodotto dovrà essere raccolto e trasportato con mezzi idonei entro e non oltre le 24 ore successive all'intervento di spurgo.

La registrazione dei movimenti, nonchè la tenuta dei registri di carico e scarico prescritti dalla normativa vigente in materia, è a carico del gestore del servizio.

Tale società deve utilizzare attrezzature idonee al servizio.

Il servizio di pulizia e spurgo riguarda unicamente i pozzetti e caditoie in fregio e a servizio delle strade e aree pubbliche o ad uso pubblico.

TITOLO V

CONFERIMENTO E RACCOLTA
DIFFERENZIATA
DELLE FRAZIONI DEI RIFIUTI
URBANI ED
ASSIMILATI AGLI URBANI

* * *

CONTENITORI STRADALI
ED ECOSTAZIONE

Art. 23 - OGGETTO

L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata è disciplinata dalle disposizioni del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale potrà modificare, ove si rendesse necessario, il sistema della raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto indicato nel presente Regolamento.

Art. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (INTERNI NON INGOMBRANTI)

La raccolta differenziata è finalizzata a:

1. contenere la produzione del rifiuto tal quale da smaltire, riducendo così il fabbisogno di siti da destinare a discarica o a impianti di termodistruzione;
2. separare i flussi dei rifiuti al fine di favorirne il riutilizzo, recupero riciclo delle singole frazioni, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
3. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
4. migliorare la qualità e ridurre la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
5. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;
6. raggiungere percentuali di raccolta differenziata di rifiuto da avviare al riciclaggio, in quantità uguali o superiori agli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente in materia.


Art. 25 - RIFIUTI OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

I servizi per la raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti urbani ed assimilati sono rivolti a tutte le utenze.

Le modalità di conferimento e raccolta differenziata delle singole frazioni di rifiuto avvengono attraverso:

- 1 - raccolta a domicilio (contenitori, contenitori interrati e cassonetti)
- 2 - raccolta rifiuti interni ingombranti su prenotazione
- 3 - raccolta con contenitori stradali (cestini, contenitori pile e farmaci)
- 4 - raccolta presso l'ecostazione

Vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi e relativi contenitori sono prodotti contrassegnati dai sotto riportati simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta, in colore nero su fondo aranciato:



I residui di tali prodotti, unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti, dopo la detenzione iniziale in apposito locale lontano dalla portata dei bambini, esclusivamente nei contenitori posizionati presso l'Ecostazione.

I contenitori degli stessi prodotti, quando destinati all'igiene domestica (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili), vuoti e previo accurato lavaggio, possono essere conferiti all'ordinario servizio di raccolta.

Art. 26 - MODALITA' DI CONFERIMENTO

Con l'approvazione del presente regolamento, l'attivazione dei rispettivi servizi di raccolta differenziata di cui agli articoli 13, 13-bis, 13-ter e 25 diventano obbligatori e vincolanti per l'utenza.

In particolare i produttori devono procedere a conferire separatamente, con le modalità indicate, le singole frazioni di rifiuto.

E' quindi fatto obbligo di conferire i materiali, di cui si effettua la raccolta differenziata, negli appositi contenitori o cassonetti.

E' assolutamente vietato conferire materiali contaminati e tali da danneggiare il materiale eventualmente già stoccato negli appositi contenitori o cassonetti.

E' inoltre assolutamente vietato depositare all'esterno dei contenitori o cassonetti sia rifiuti che materiali di qualsiasi genere.

I materiali conferiti in modo differenziato dovranno, nei limiti del possibile, essere sufficientemente puliti e non dovranno contenere liquidi o sostanze di alcun genere.

Art. 27 - TIPOLOGIA DEI CONTENITORI A SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'

Spetta al Comune, in accordo con il gestore del servizio e in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori/cassonetti in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.

I contenitori/cassonetti vengono contrassegnati da un colore distintivo, per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta differenziata.

Art. 28 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI A SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'

La localizzazione dei siti per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, è curata dal Comune e dal gestore del servizio d'igiene urbana.

Tale localizzazione dovrà tener conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso, sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

E' vietato spostare i contenitori dalle loro collocazioni, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

I contenitori devono essere posizionati su aree pubbliche o in uso pubblico, nonché all'interno di strutture pubbliche (scuole, parcheggi, ecc.).

Art. 29 - INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, l'utenza dovrà essere debitamente informata.

Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire:

- mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
- mediante comunicati stampa;
- mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
- mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

La suddetta campagna d'informazione sarà a carico del gestore del servizio d'igiene urbana e dovrà avvenire con una frequenza annuale.

Il Gestore è tenuto, inoltre, a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata, con un preavviso minimo di 7 giorni, fatti salvi i casi di urgenza e di forza maggiore.

**Art. 30 - RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI IN MODO
DIFFERENZIATO CON CONTENITORI STRADALI E CON
CONTENITORI UBICATI PRESSO LE FARMACIE**

PILE E BATTERIE

I contenitori per la raccolta differenziata delle PILE e BATTERIE:

- a) sono di colore individuato dall'Ente, d'intesa con il gestore dei servizi di igiene urbana, e contrassegnati con un adesivo informativo sul materiale conferibile;
- b) il numero deve essere tale da assicurare un rapporto contenitore/utente pari a 1:1000. Dovranno essere installati nei luoghi concordati dall'Amministrazione Comunale e dal gestore del servizio d'igiene urbana;

Il gestore deve provvedere ad effettuare quanto di seguito specificato:

- 1) Svuotare i contenitori e provvedere alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti, agli impianti di trattamento e/o recupero autorizzati.
- 2) Sostituire i contenitori deteriorati.

FARMACI SCADUTI

I contenitori per la raccolta differenziata dei FARMACI SCADUTI:

- 1) sono di colore individuato dall'Ente, d'intesa con il gestore dei servizi di igiene urbana, e contrassegnati con un adesivo informativo sul materiale conferibile;
- 2) devono essere posizionati, a cura del gestore del servizio d'igiene urbana, all'interno delle farmacie o degli ambulatori A.S.L.
- 3) Devono essere in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente pari a 1:3000.

Il Gestore del servizio deve effettuare quanto di seguito specificato:

- 1) Svuotare i contenitori.
- 2) Provvedere al trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento autorizzati.
- 3) Provvedere a posizionare, nei luoghi e punti concordati con gli uffici comunali preposti, i contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti il cui numero deve essere tale da assicurare un rapporto contenitore/utente pari a 1:3000.
- 4) Sostituire i contenitori deteriorati.

Art. 31 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA

Il gestore del servizio dovrà effettuare lo svuotamento dei contenitori con le frequenze specificate nel contratto di servizio per la gestione dell'igiene urbana e comunque deve fare in modo che gli stessi contenitori abbiano sempre una capacità ricettiva idonea al servizio ovvero prima che siano completamente pieni.

Art. 31-bis - GESTIONE DELL' ECOSTAZIONE PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO DELLE FRAZIONI DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Il Gestore del servizio di igiene urbana deve provvedere alla custodia, sicurezza e gestione dell' Ecostazione.

L'Ecostazione è aperta dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 esclusi i giorni festivi.

Negli orari di servizio, deve essere garantita la presenza di personale idoneo allo svolgimento del servizio ed alla sorveglianza della struttura. Alla chiusura, l'operatore dovrà assicurarsi che non siano presenti rifiuti all'esterno dei contenitori e, adeguatamente dotato di mezzi idonei, dovrà giornalmente provvedere a trasportare all'interno del centro ed immettere negli appositi contenitori i rifiuti eventualmente abbandonati lungo la via di accesso al centro od in prossimità del cancello.

All'Ecostazione possono accedere i soli cittadini residenti nel Comune di Rozzano e coloro che conferiscono rifiuti assimilati agli urbani ai sensi delle norme più avanti indicate. Il servizio non dovrà per nessun motivo essere allargato alle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio che producono rifiuti speciali non assimilati.

E' fatto divieto a chiunque di effettuare nella piattaforma cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale.

I rifiuti dovranno essere depositati esclusivamente all'interno degli appositi contenitori.

Tutti i conferimenti dovranno essere puntualmente registrati su apposito registro che sarà tenuto presso il centro e a disposizione degli organi di controllo.

Il gestore del servizio deve effettuare lo svuotamento dei cassoni e dei contenitori in modo che gli stessi abbiano sempre una capacità ricettiva idonea al servizio, ovvero prima che siano completamente pieni, e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provinciale.

Lo stoccaggio delle singole frazioni di rifiuto all'interno dell'Ecostazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione provinciale.

I singoli contenitori/cassoni per la raccolta differenziata dei rifiuti devono riportare la scritta, e simbologia quando prescritta, illustrante la tipologia del materiale conferibile e devono avere le dimensioni indicate nell'autorizzazione provinciale.

MODALITA' DI CONFERIMENTO PRESSO L'ECOSTAZIONE

Il gestore del servizio d'igiene urbana consente il conferimento dei rifiuti presso l'Ecostazione nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Regolamento. Presso l'Ecostazione possono essere conferiti esclusivamente rifiuti provenienti da abitazioni e rifiuti assimilati agli urbani.

L'utente che si reca presso l'Ecostazione con autovettura deve esibire un documento d'identità che attesti la residenza nel Comune di Rozzano. I dati personali sono annotati su apposito registro-modulo e devono essere trattati nel rispetto della normativa in materia.

Conferimenti con modalità differente possono avvenire solo previo rilascio di apposita autorizzazione del gestore del servizio d'igiene urbana nei seguenti casi:

- cittadini residenti a Rozzano che accompagnano l'eventuale trasportatore e che dichiarano di utilizzare un veicolo diverso dall'autovettura per conferire rifiuti comunque di loro proprietà; il veicolo utilizzato deve comunque essere di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
- addetti del Comune di Rozzano o delle proprie aziende che conferiscono materiale derivante da sgomberi o sostituzioni di materiale inerente i servizi che svolgono;
- titolari o dipendenti di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio che usufruiscono del servizio pubblico per lo smaltimento degli imballaggi puliti assimilati ai r.s.u. e che non hanno presentato alcuna richiesta di riduzione della tariffa di igiene ambientale.

Le predette autorizzazioni hanno una validità di 5 giorni dalla data del rilascio.

I rifiuti dovranno essere depositati esclusivamente all'interno degli appositi contenitori/cassoni.

Art. 32 - RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO PRESSO L'ECOSTAZIONE

Presso l'Ecostazione si possono conferire esclusivamente le tipologie di rifiuto indicate nell'autorizzazione provinciale alla gestione dell'impianto, riportate nell'allegato "B" al presente Regolamento.

Il servizio consiste nella raccolta differenziata, mediante cassoni e contenitori, e successivo trasporto e conferimento dei rifiuti presso impianti di trattamento e/o recupero autorizzati.

Essendo l'Ecostazione destinata alle utenze che producono rifiuti urbani ed assimilati, vengono stabiliti i seguenti limiti quantitativi di conferimento per singole tipologie di rifiuto:

- A) elettrodomestici, frigoriferi, frigocongelatori e condizionatori, televisori, personal computer, stampanti e componenti elettronici, pneumatici:** massimo n.2 pezzi della stessa tipologia di rifiuto per ciascun conferimento;
- B) polistirolo espanso, rifiuti inerti, legno:** massimo n.2 metri cubi della stessa tipologia di rifiuto per ciascun conferimento.

I MATERIALI INERTI provenienti da interventi di demolizione e simili soggetti a denuncia od autorizzazione devono essere conferiti, a cura del produttore, direttamente agli impianti autorizzati.

I MATERIALI INERTI provenienti da interventi di demolizione e simili non soggette ad autorizzazione o denuncia all'autorità comunale, possono essere conferiti, previa verifica quantitativa effettuata dall'operatore addetto presso la piattaforma, in misura non superiore a mc. 2, nell'apposito spazio dell'ecostazione.

Il gestore del servizio d'igiene urbana deve provvedere allo smaltimento e/o riciclo di tutte le frazioni dei rifiuti solidi raccolti in piattaforma presso gli appositi impianti autorizzati.

Art. 33 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA (eliminato)

Art. 34 - RIFIUTI LIQUIDI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO PRESSO L'ECOSTAZIONE

Il servizio consiste nella raccolta differenziata, nel trasporto e nel conferimento ai Consorzi Obbligatori dei seguenti rifiuti:

- oli esausti provenienti da manutenzioni di autoveicoli effettuate in proprio;
- oli e grassi, vegetali ed animali, residui dalla cottura degli alimenti.

E' assolutamente vietato il conferimento di oli minerali esausti provenienti da attività produttive, artigianali, commerciali e di servizio.

Gli oli vegetali conferiti da parte dei privati cittadini devono essere privi di materiale grossolano in sospensione e non devono essere uniti a oli minerali.

Art. 35 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA (eliminato)

Art. 36 - RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI RACCOLTI, IN MODO DIFFERENZIATO, PRESSO L' ECOSTAZIONE

Il servizio consiste nella raccolta differenziata, nel trasporto e nel conferimento all'impianto di trattamento, localizzato nel bacino provinciale di utenza, delle seguenti tipologie di rifiuto:

1. scarti vegetali derivanti da piccole manutenzioni del verde costituiti da: tagli d'erba, ramaglie e scarti di potatura di alberi e siepi, fiori e verdure, purchè non superino 2 metri cubi. Le ramaglie devono essere conferite in fascine di lunghezza non superiore a mt.1,5. Il materiale da conferire deve essere omogeneo e privo di materiali diversi quali plastica, ferro ecc.;
2. rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica e mercatale (frazione organica umida del r.s.u.).

La frazione umida raccolta con il sistema porta a porta, e trasferita dal gestore del servizio di volta in volta in container a tenuta, non potrà in ogni caso superare le 48 ore di permanenza in Ecostazione.

Art. 37 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA (eliminato)

Art. 38 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO PRESSO L' ECOSTAZIONE

Presso l'Ecostazione si possono conferire esclusivamente le tipologie di rifiuti urbani pericolosi indicate nell'autorizzazione provinciale alla gestione dell'impianto, riportate nell'allegato "B" al presente Regolamento.

I contenitori per la raccolta differenziata degli Accumulatori al Piombo sono contrassegnati con la lettera "R" su fondo giallo.

I contenitori per la raccolta differenziata delle Pile sono di colore individuato dall'Ente, d'intesa con il gestore dei servizi di igiene urbana, e contrassegnati con un adesivo informativo sul materiale conferibile.

I contenitori per la raccolta differenziata dei Farmaci sono di colore individuato dall'Ente, d'intesa con il gestore dei servizi di igiene urbana, e contrassegnati con un adesivo informativo sul materiale conferibile.

Art. 39 - FREQUENZE DEL CONFERIMENTO AI CENTRI AUTORIZZATI (eliminato)

Art. 40 - DETENZIONE, RACCOLTA, CONFERIMENTO DEI R.U. PERICOLOSI

E' fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Tali rifiuti devono, a cura del produttore, essere detenuti separatamente in luoghi non accessibili ai minori ed in condizioni tali da non poter preconstituire situazioni di rischio per la salute e/o per l'inquinamento dell'ambiente.

Art. 41 - TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

L'attività di trasporto, ammasso temporaneo, stoccaggio, trattamento, smaltimento definitivo dei rifiuti urbani pericolosi è soggetta alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.

Dovrà essere tenuto, a cura del gestore del servizio d'igiene urbana, l'apposito registro di carico e scarico, sul quale dovranno essere apportate tutte le annotazioni stabilite dalla normativa vigente in materia.

Art. 42 (eliminato - ora 31-bis)

TITOLO VI

OBBLIGHI DEI PRIVATI

Art. 43 - DIVIETI

1. E' assolutamente vietato gettare, versare e depositare abusivamente su tutto il territorio comunale qualsiasi genere di rifiuto, sia allo stato solido, semisolido e liquido. E' altresì vietata l'affissione di manifesti non autorizzati, dipingere graffiti e/o imbrattare luoghi pubblici.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Sono fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia e dal presente Regolamento.

Art. 44 -PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto abbandonatovi anche da terzi.

A tale scopo, i medesimi devono provvedere alle necessarie recinzioni, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora si verificassero, accumuli di rifiuti e ciò potesse diventare pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco, a norma anche delle vigenti leggi sanitarie, con propria Ordinanza intima la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Sindaco provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori con spese a carico degli interessati.

Art 45 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi e non assimilati agli urbani, per tutte le fasi di smaltimento, sono obbligati a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani, assimilati agli urbani e recuperabili e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento/recupero in osservanza alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 46 - OBBLIGHI DEI VENDITORI AMBULANTI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati al dettaglio scoperti in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività.

Tali rifiuti devono essere immessi in maniera differenziata e direttamente dagli ambulanti negli appositi contenitori o cassonetti di raccolta delle frazioni: a) secca; b) organica (umido); c) carta e cartone; d) cassette di legno; detti contenitori e cassonetti sono messi a disposizione dal gestore dei servizi di igiene urbana.

Per consentire un efficiente espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti occorre:

- a) che gli ambulanti lascino i loro posteggi entro il limite di orario previsto nel Regolamento Comunale di Mercato;
- b) che durante le operazioni di pulizia siano vietati sia la sosta che il transito a tutti gli autoveicoli.

Sono fatte salve diverse disposizioni contenute nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

Art. 47 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, posteggi auto a pagamento, ecc., devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche cestini porta rifiuti compatibili con l'arredo urbano della zona, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Art. 48 - AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI DI TIPO SALTUARIO

Le aree adibite a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park, ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.

Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento alla tariffa giornaliera, ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato per lo spazzamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di deposito cauzionale, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

Art. 49 - IGIENE DEI PASSAGGI E DEGLI SPAZI PRIVATI

I vicoli ed i passaggi privati devono avere pavimentazione in materiale solido ed essere costruiti in modo da permettere il regolare scolo dell'acqua meteorica.

I vicoli chiusi, i cortili, gli ingressi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata ma di uso comune devono essere costituiti in modo da permettere una facile pulizia, essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, sgomberi di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare l'areazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata e di uso comune, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all'uso.

Art. 50 - OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

Le persone che conducono i cani sul territorio comunale devono essere munite di apposita paletta con il relativo sacchetto che, all'occasione, dovrà essere immediatamente utilizzata per la raccolta degli escrementi del proprio cane.

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ripristinando la pulizia del luogo. La sgambettatura dei cani è consentita negli appositi spazi realizzati dall'Amministrazione Comunale. In tali spazi, dotati di apposita cartellonistica, è consentito ai proprietari e/o conduttori di far vagare liberamente i cani sotto il loro controllo e fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per persone, per altri animali o arrechino danno a cose. Anche in tali spazi devono essere rimosse le deiezioni solide e pulito lo spazio lordato dagli animali.

Per tali aree è prevista anche la pulizia e la disinfezione da parte della società affidataria del servizio di igiene urbana.

Art. 51 - OBBLIGHI: AREE DI CANTIERI

Chi effettua attività relativa alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire quotidianamente le aree e strade pubbliche o di uso pubblico, che eventualmente risultino sporcati da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui in genere.

In particolare in caso di demolizione dovrà provvedere ad adottare ogni possibile accorgimento per evitare l'eccessiva polverosità o dispersione di materiale all'esterno del cantiere.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. Il responsabile del cantiere dovrà adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (mediante lavaggio ruote degli autocarri in uscita, ecc.), nel caso di mancata esecuzione della pulizia interviene l'Amministrazione Comunale con diritto di rivalsa.

Art. 52 - OBBLIGHI DIVERSI

I titolari di attività commerciali, artigianali, industriali devono provvedere quotidianamente a tenere pulita l'area pubblica prospiciente l'accesso al loro insediamento.

Gli amministratori degli stabili e i proprietari di unità immobiliari devono provvedere analogamente alla pulizia dell'area antistante l'ingresso dell'abitazione.

E' fatto divieto abbandonare carogne di animali sul suolo pubblico o privato.

Le carogne di animali devono essere conferite presso gli appositi luoghi secondo le modalità stabilite dall' Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Art. 53 - SGOMBERO DEL GHIACCIO E DELLA NEVE: OBBLIGHI DEL PUBBLICO SERVIZIO E DEI FRONTISTI

Al verificarsi delle precipitazioni nevose l'Amministrazione Comunale direttamente, o mediante affidamento a terzi secondo modalità operative prefissate, provvederà a mantenere e a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- 1) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- 2) lo spargimento di cloruri o di miscele criodratriche allorchè, anche in assenza di neviccate, il suolo si rendesse sdruciolevole per la presenza di ghiaccio.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade e dei marciapiedi al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di neviccate è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio residenziale, industriale, commerciale, artigianale e/o di servizio fronteggiante la pubblica via, di:

- provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi dall'imbocco delle caditoie e dei tombini, filo cordolo marciapiede, per la larghezza di almeno un metro per agevolare il deflusso delle acque di fusione;
- provvedere all'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, e questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte della proprietà, come sopra.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti ad adottare idonei accorgimenti per evitare la formazione di ghiaccio.

Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Ai residenti è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde, che si protendono nella pubblica via, costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai cm. 10 è richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garages, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono almeno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e asporto dei cumuli di neve mediante mezzi meccanici da parte del servizio pubblico.

Art. 54 - CARICO, SCARICO E TRANSITO DI MERCI E MATERIALI

Fermo restando quanto disposto dal regolamento di Polizia Urbana e dal Codice della Strada, chi effettua operazioni di scarico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sulle strade o sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia della strada, dell'area o della superficie.

In caso di inosservanza, la pulizia viene effettuata dal Comune, tramite la il gestore del servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché l'applicazione delle sanzioni ai sensi di legge e di Regolamento.

Art. 55 - AREE DI SOSTA PER CAMPEGGIO

E' vietata la sosta per il campeggio su tutto il territorio comunale al di fuori di apposite aree predisposte e regolamentate con specifici atti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 56 - TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI SPURGO

I reflui di risulta delle operazioni di spurgo di impianti di chiarificazione, WC mobili ecc., nonché di rimozione dei fanghi dei condotti delle fognature comunali e di pulizia dei pozzetti stradali sono da considerare ai sensi delle normative vigenti in materia dei rifiuti speciali.

Conseguentemente l'attività di spurgo deve essere effettuata da ditte attrezzate ed autorizzate alla raccolta e al trasporto.

Lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tutte le attività di spurgo deve essere effettuato mediante conferimento presso impianti autorizzati.

TITOLO VII

VIGILANZA

Art. 57 - CONTROLLO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

L'amministrazione Comunale, tramite la Polizia Locale e l'Ufficio comunale preposto, eserciterà poteri di controllo sulla conformità della gestione del servizio alle norme convenzionali, legislative e regolamentari, con ogni più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

Art. 58 - VIGILANZA

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale. In particolare, con l'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la Polizia Locale dovrà controllare che i cittadini rispettino l'obbligo del conferimento separato dei rifiuti.

La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata a competenti servizi dell'Agenda Regionale per l'Ambiente.

L'Azienda Sanitaria Locale, territorialmente competente, espleta il controllo e la vigilanza per gli aspetti igienico sanitari.

Le attività di controllo e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione per la gestione dell'Ecostazione e sul corretto smaltimento/trattamento e recupero dei rifiuti sono di competenza degli enti individuati dalle disposizioni e dalle normative regionali e nazionali vigenti in materia.

Sono fatte salve le ulteriori modalità di vigilanza e controllo, eventualmente previste da altre fonti normative, in quanto applicabili.

TITOLO VIII

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 59 - SANZIONI

Qualora le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, non siano sanzionate dalla Legge Statale o Regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE (euro)	
		Minima	Massima
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)		25	500
Cernita dei rifiuti nei contenitori stradali e in quelli localizzati presso l'Ecostazione		25	500
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori		25	500
Conferimento nei contenitori di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti urbani	25	500
	Rifiuti urbani ingombranti	25	500
	Rifiuti speciali non pericolosi	25	500
	Rifiuti speciali pericolosi	25	500
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal gestore del servizio		25	500

Violazione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezione di animali domestici			
		25	500
Violazioni per mancata detenzione della paletta e sacchetto per deiezioni canine			
		25	500

Violazioni agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche			
		25	500

Violazioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati			
		25	500

Violazione per la mancata chiusura della canna di caduta dei rifiuti presente all'interno degli insediamenti abitativi			
	Per ogni canna di caduta	25	500

Violazione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati			
		25	500

Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata			
		25	500

Violazione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci			
		25	500

Violazione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività			
--	--	--	--

		25	500
--	--	----	-----

Per tutte le altre violazioni al presente Regolamento			
		25	500

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano, oltre alle vigenti disposizioni legislative in materia, le norme del Regolamento Locale di Igiene, di Polizia Urbana e altre eventuali disposizioni comunali.

Art. 61 - DANNO AMBIENTALE

In caso di danno ambientale si farà riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 62 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze devono essere comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore ai sei mesi.

Restano salvi i poteri degli organi dello stato preposti, ai sensi delle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 63 - INFORMAZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Gestore del Servizio d'igiene urbana è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale entro due mesi dall'inizio di ogni anno, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

Art. 64 - VALIDITA' ED EFFICACIA

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione nelle forme di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, così come stabilito dalla normativa vigente in materia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento.

E' abrogata ogni ordinanza, in materia di conferimento e raccolta dei rifiuti nel territorio comunale, rivolta alla cittadinanza ed emessa precedentemente all'approvazione del presente regolamento.

Art. 65 - GESTORE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Il presente Regolamento insieme al contratto di servizio per la gestione dell'igiene urbana, dovranno costituire norma di riferimento per il Gestore del Servizio d'Igiene Urbana.

Art. 66 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il conferimento di qualunque tipologia di rifiuto mediante l'esclusivo utilizzo di contenitori e cassonetti, con la conseguente eliminazione dell'uso dei sacchi, è obbligatorio dall' 1/6/2010.

Per il conferimento della frazione secca del rifiuto, disciplinato al precedente articolo 13-ter, è consentito transitoriamente l'utilizzo dei cassonetti di colore verde al momento in uso.

Il conferimento dei rifiuti in maniera differenziata da parte dei commercianti all'interno dei mercati, di cui all'art. 46, è obbligatorio dall' 1/6/2010.

RACCOLTA DIFFERENZIATA (art. 13-ter)

Le frazioni merceologiche di rifiuto interessate alla raccolta differenziata a domicilio sono quelle indicate nell'art. 13-ter del Regolamento.

Sono di seguito indicate alcune tipologie di rifiuto, a titolo esemplificativo.

E' inoltre indicato per ciascuna il corretto dimensionamento di contenitori e cassonetti.

1. FRAZIONE SECCA DEL RIFIUTO SOLIDO URBANO E DEL RIFIUTO SOLIDO URBANO ASSIMILATO:

- oggetti in ceramica, porcellana, terracotta
- carta cerata, plastificata o accoppiata (es. per confezioni alimentari)
- involucri sporchi di carta e cartone
- gomma
- lettiere per gatti

Dimensionamento dei cassonetti/contenitori - Colore GRIGIO

Il numero dei contenitori/cassonetti dovrà essere proporzionato a quello dell'unità immobiliare; se al servizio di unità residenziali il numero non potrà comunque essere inferiore a:

- 1 contenitore da 120 litri per singola famiglia
- 1 contenitore da 240 litri fino a due famiglie
- 2 contenitori da 240 litri per 4 famiglie
- 1 cassonetto da 1100 litri da 5 a 12 famiglie

2. FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO SOLIDO URBANO E DEL RIFIUTO SOLIDO URBANO ASSIMILATO (umido):

- bucce e resti di frutta
- scarti di verdura
- avanzi di cibo sia cotti che crudi purché freddi
- avanzi di carne e ossa
- avanzi di pesce e lische
- gusci d'uova
- filtri di tè, camomilla, tisane e fondi di caffè
- fiori recisi
- peli, capelli e piume
- tovagliolini e fazzoletti di carta sporchi

- carta assorbente da cucina utilizzata

Dimensionamento dei cassonetti/contenitori - Colore MARRONE

Il numero dei contenitori/cassonetti dovrà essere proporzionato a quello dell'unità immobiliare; se al servizio di unità residenziali il numero non potrà comunque essere inferiore a:

- 1 contenitore da 30 litri per singola famiglia
- 1 contenitore da 120 litri fino a 12 famiglie
- 1 contenitore da 240 litri fino a 24 famiglie

3. CARTA E CARTONE

Dimensionamento dei cassonetti/contenitori - Colore BIANCO

Il numero dei contenitori/cassonetti dovrà essere proporzionato a quello dell'unità immobiliare; se al servizio di unità residenziali il numero non potrà comunque essere inferiore a:

- 1 contenitore da 30 litri per singola famiglia
- 1 contenitore da 120 litri fino a 6 famiglie
- 1 contenitore da 240 litri fino a 12 famiglie
- 1 cassonetto da 1100 litri da 12 a 20 famiglie

4. VETRO

Dimensionamento dei cassonetti/contenitori - Colore VERDE

Il numero dei contenitori/cassonetti dovrà essere proporzionato a quello dell'unità immobiliare; se al servizio di unità residenziali il numero non potrà comunque essere inferiore a:

- 1 contenitore da 30 litri per singola famiglia
- 1 contenitore da 120 litri fino a 12 famiglie
- 1 contenitore da 240 litri fino a 24 famiglie

5. PLASTICA, ACCIAIO, ALLUMINIO E CARTONI PER BEVANDE (MULTIMATERIALE):

- bottiglie di plastica per bevande e acqua minerale
- contenitori in plastica di prodotti per l'igiene della persona
- flaconi in plastica di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie
- flaconi in plastica di prodotti per la pulizia della casa
- flaconi in plastica di sapone liquido
- pellicole in plastica per imballaggi
- vaschette in plastica per imballaggi
- vaschette in plastica per alimenti
- latte metalliche per alimenti (tonno, pelati, ecc.)

- tappi metallici per vasetti di vetro
- lattine in alluminio per bevande
- sacchetti della spesa
- cellophane
- polistirolo
- cartoni per bevande (per latte, succhi, ecc.)

Dimensionamento dei cassonetti/contenitori - Colore GI ALLO

Il numero dei contenitori/cassonetti dovrà essere proporzionato a quello dell'unità immobiliare; se al servizio di unità residenziali il numero non potrà comunque essere inferiore a:

- 1 contenitore da 120 litri fino a 3 famiglie
- 1 contenitore da 240 litri fino a 6 famiglie
- 1 cassonetto da 1100 litri da 7 a 14 famiglie

RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO PRESSO L'ECOSTAZIONE (art. 32)

Le frazioni merceologiche di rifiuto interessate alla raccolta differenziata presso l'Ecostazione, indicate nell'autorizzazione provinciale alla gestione dell'impianto, sono di seguito indicate:

1. materiali in vetro
2. materiale ferroso
3. legno
4. sfalci del verde (ramaglie e scarti di potatura di alberi, siepi, fiori e verdure)
5. carta e cartoni
6. plastica, polistirolo, cartoni per bevande
7. rifiuti ingombranti provenienti da abitazione
8. elettrodomestici in disuso (lavatrici, lavastoviglie, boiler, ecc.)
9. componenti elettronici (computer, stampanti, accessori per l'informatica, ecc)
10. rifiuti inerti
11. oli e grassi vegetali ed animali
12. rifiuti provenienti dalla pulizia suolo pubblico
13. frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori
14. oli minerali
15. batterie e pile (pile cilindriche, rettangolari e celle a bottone a differenti sistemi elettrochimici [carbonio/zinco, alcalino/manganese, ecc.]
16. accumulatori al piombo esausti
17. televisori e monitor
18. toner
19. siringhe
20. prodotti e contenitori T (acidi, anidride solforosa, antitarmici, diserbanti, insetticidi, moschicidi, ipoclorito, trielina, ecc.)
21. prodotti e contenitori F (prodotti infiammabili quali alcool, acetone, solventi, vernici, cere, mastici, ecc.)
22. lampade a scarica (lampadine, lampade al neon, ai vapori di mercurio e sodio, ecc.)
23. farmaci e medicinali scaduti, inutilizzati o avariati
24. pneumatici